

*Dott. Stefano Ferrante
Dott. Rodolfo Molettieri
Dott. Christian Borgonovo*

*Dott.ssa Daniela Iannucci
Dott. Onofrio Costabile
Dott. Paride Saccoia
Dott. Mario Aprea*

Prot. 3/2026

AI SIGNORI CLIENTI

Napoli, 17.03.2026

CIRCOLARE INFORMATIVA

MESE DI MARZO

PARTE PRIMA

PRINCIPALI NOVITA' E ADEMPIMENTI

Tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri sociali

Come ricordato nello scadenziario, per le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa), il **16 marzo p.v.** scade il termine di pagamento della tassa di cui all'oggetto. Si precisa che l'ammontare della tassa non è parametrato al numero dei libri tenuti né alle relative pagine, bensì all'ammontare del capitale sociale (o del fondo di dotazione) all'1/1/2026. La tassa annuale è pari ad euro 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore ad euro 516.456,90; pari ad euro 516,46 se il capitale sociale è superiore ad euro 516.456,90. Il codice tributo da indicare sul mod. F24 è il 7085. Il nostro studio ha già provveduto ad inviare la tassa vidimazione libri 2026 in scadenza, pertanto richiediamo conferma di avvenuta ricezione della mail.

Verifica regimi contabili Iva

Con l'inizio del nuovo esercizio si rende necessaria la verifica dell'eventuale superamento dei limiti dimensionali dei diversi regimi IVA per valutare il corretto regime da adottare. Nello specifico:

Il regime della CONTABILITA' ORDINARIA è sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali è obbligatorio solo se nel periodo d'imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori ai seguenti importi:

* euro 500.000,00 nel caso di attività di prestazioni di servizi;

* euro 800.000,00 negli altri casi (industria, commercio, ecc.).

Se i suddetti limiti non sono stati superati nell'anno precedente si può applicare il regime di CONTABILITA' SEMPLIFICATA. Per volumi d'affari ancora più bassi ci sono diversi regimi contabili agevolati (CONTRIBUENTI FORFETTARI; MINIMI, ecc.) per i quali si raccomanda di contattare il proprio referente di Studio per verificarne la validità.

Per i contribuenti in contabilità semplificata od ordinaria, il calcolo ed il versamento dell'eventuale debito Iva deve avvenire con la seguente periodicità:

-*mensile* per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi con volume d'affari non superiore ad euro 500.000,00 ed a euro 800.000,00 in caso di esercizio di altre attività, con opzione per il versamento

-*trimestrale* gravato di interessi nella misura fissa dell'1%.

-*mensile*, per le imprese che superano i suddetti limiti, senza possibilità di opzione.

Per i clienti in contabilità semplificata si ricorda l'importante modifica introdotta relativamente al regime di cassa, per cui le imprese in contabilità semplificata utilizzano il criterio di cassa per la determinazione del reddito, anziché quello di competenza.

Per continuare a utilizzare il criterio di competenza gli imprenditori devono optare per il regime di contabilità ordinaria.

Vi invitiamo, inoltre, a verificare l'azzeramento della numerazione delle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2026.

Contabilità di magazzino

Con l'inizio del nuovo esercizio si rende necessaria la verifica dell'eventuale superamento dei limiti dimensionali per la tenuta obbligatoria della contabilità di magazzino. Allo stato attuale l'istituzione della contabilità di magazzino è obbligatoria per quelle imprese che, negli esercizi 2023/2024, abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

1. ricavi euro per 5.164.568,99 in ciascun esercizio;

2. rimanenze finali per euro 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio.

Nella determinazione dei ricavi vanno considerate anche le rimanenze pluriennali.

La contabilità di magazzino è costituita nello specifico da due documenti:

- il giornale di magazzino;

- il mastro di magazzino

Il giornale di magazzino è il registro nel quale vengono rilevati cronologicamente tutti i movimenti in entrata e in uscita dei beni dal magazzino, documentando in tempo reale le variazioni delle scorte.

Il mastro di magazzino è invece l'insieme delle schede intestate ad ogni bene trattato dall'impresa. In ogni scheda vengono rilevate le esistenze iniziali, le quantità in entrata e in uscita, le rimanenze finali e tutti i dati necessari per la gestione delle scorte.

Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite e per le norme fiscali, è sufficiente la tenuta delle scritture di magazzino a sole quantità. L'indicazione del valore dei beni movimentati non è obbligatoria durante l'anno, mentre risulta necessaria la valorizzazione delle rimanenze in sede di chiusura dell'esercizio

Di conseguenza le scritture dovranno evidenziare:

- le **quantità iniziali** che risultano dell'inventario;
- le **quantità entrate** in magazzino e la loro provenienza (beni acquistati, prodotti all'interno dell'impresa, resi dai clienti, ecc.);
- le **quantità in uscita** dal magazzino e la loro destinazione (beni venduti, beni destinati alla produzione, resi a fornitori, ecc.);
- le **quantità finali** così come risultano dall'inventario.

Per quanto riguarda invece il requisito della periodicità la norma richiede che le scritture siano redatte con periodicità non superiore al mese. Questo significa che all'imprenditore è lasciata la libertà di decidere se effettuare le registrazioni:

- **giornalmente;**
- **in forma riepilogativa.**

Nel primo caso, ogni giorno verranno indicate, in ordine cronologico, le quantità in entrata e in uscita di ogni singolo bene o di ogni categoria di beni.

Nel secondo caso, l'imprenditore potrà scegliere la periodicità delle registrazioni a condizione che il riepilogo non superi l'arco di un mese. Ad esempio si potrebbe optare per una rilevazione settimanale o quindicinale o mensile.

Bonus pubblicità per imprese e professionisti

A partire dal 2 marzo e fino al 1 aprile 2026, imprese, professionisti ed enti non commerciali possono prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2026. La comunicazione deve essere inviata tramite lo specifico servizio disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni. Il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Per beneficiarne, è

necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2026 superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2025. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

Dichiarazione IVA annuale: versamento dell'Iva a saldo

Entro il **16 marzo p.v.** scade il termine per il versamento del conguaglio annuale dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale. Il versamento può essere effettuato anche entro il termine del pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2026) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.

Dichiarazione IVA

Per il periodo di imposta 2025, l'invio del modello dichiarativo dovrà essere effettuato al massimo entro il **30.04.26**. Pertanto, si raccomanda ai Signori clienti la massima cura e celerità nel predisporre la documentazione utile per la redazione del modello dichiarativo ed in particolare:

- liquidazioni Iva periodiche;
- totali progressivi IVA di ciascun periodo;
- mastrino Erario C. Iva;
- mastrini c/iva di giro (eventuali);
- copia delle quietanze F24;
- copia delle lettere di intento ricevute corredate dalle relative ricevute con annesso estratto del registro;
- copia delle fatture d'acquisto di beni ammortizzabili;
- indicazione dell'imponibile relativo agli acquisti destinati alla rivendita.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata allo Studio **entro il 25.3**.

Per la documentazione pervenuta oltre tale termine non sarà garantita l'invio della dichiarazione IVA nei termini stabiliti dalla legge.

Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta

L'articolo 14 del decreto di revisione dell'IRPEF e dell'IRES (n. 199/2025) introduce un'importante novità per le imprese: è ora possibile affrancare le riserve in sospensione d'imposta con un'imposta sostitutiva del 10%. L'affrancamento permette alle imprese di rimuovere i vincoli fiscali su saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione. L'imposta sostitutiva, pari al

10% dell'importo affrancato, deve essere dichiarata nel modello redditi relativo all'anno 2025 e versata in quattro rate annuali, con la prima entro la scadenza del saldo imposte 2025.

Per usufruire dell'opportunità, è necessario soddisfare due condizioni:

- La presenza di riserve o fondi in sospensione d'imposta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024;
- La persistenza, totale o parziale, di tali riserve nel bilancio dell'esercizio successivo.

La norma fa riferimento all'esistenza delle riserve e dei fondi nel bilancio d'esercizio: si applica, pertanto, ai soggetti IRES e IRPEF che redigono il bilancio secondo il regime ordinario. Restano esclusi, invece, coloro che adottano la contabilità semplificata o che hanno effettuato un cambio di regime contabile nel periodo considerato.

Certificazioni compensi, provvigioni, utili, ed interessi su finanziamenti.

Per il periodo d'imposta 2025, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 16 marzo** le certificazioni relative:

- ai redditi di lavoro dipendente;
- ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (prestazioni occasionali);
- ai redditi diversi;

ed **entro il 30 aprile**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.

La Certificazione Unica è ricca di novità e tra queste spicca la **scadenza per la trasmissione dei dati sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arte o professione abituale, che da quest'anno dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Scade anche il termine di consegna (**entro il 31.3.2026**) delle certificazioni di utili e proventi equiparati corrisposti nel 2025.

Si ricorda che l'omesso versamento di ritenute certificate, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, è inquadrabile come reato ed è sanzionato penalmente a meno che non si provveda al versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (31 ottobre 2026).

Si specifica che per il nuovo adempimento, speculare alla dichiarazione 770, non è possibile ravvedersi relativamente ai dati trasmessi telematicamente, omessi e/o errati. La sanzione amministrativa alla quale si va incontro è di 100€ per percipiente.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata allo Studio **entro il 20.2.26**. Per la documentazione pervenuta oltre tale termine non sarà garantita l'invio della CU nei termini stabiliti dalla legge.

Verifica dimensionale Srl (Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti)

L'art. 2477 del c.c. disciplina i controlli nelle S.r.l. In particolare, questa disposizione normativa è stata modificata con l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che ha provveduto a variare, in diminuzione, i limiti dimensionali delle imprese tenute alla nomina dell'organo di controllo.

Pertanto, secondo l'attuale formulazione, l'art. 2477, ai commi 2 e 3 c.c., prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia necessaria quando:

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c. ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).

Pertanto, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. la S.r.l. coinvolta potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);

oppure

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti;

oppure

- nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.

Approvazione bilancio

Si ricorda ai sig.ri clienti che scade il 30 aprile il termine ultimo per l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente) salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In tale caso la l'organo amministrativo dovrà deliberare in tal senso.

A tal proposito si riporta di seguito una tabella di sintesi che contiene la cronologia degli adempimenti di cui all'art. 2364 c.c., art. 2429 c.c., art. 2435 c.c. ed art. 2478 bis c.c. fino alla pubblicazione del bilancio approvato:

ADEMPIMENTO	SCADENZA	TERMINE MASSIMO ORDINARIO	TERMINE MASSIMO PROROGATO
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Entro 30 gg prima della data di convocazione dell'assemblea	31 marzo 15 aprile (per le Srl senza organo di controllo)	30 maggio
Redazione delle relazione sulla gestione da parte degli amministratori			
Consegna del progetto di bilancio e della relazione al collegio sindacale (ove presente)			
Consegna del progetto di bilancio e della relazione al revisore legale (ove presente)			
Deposito del bilancio, dei suoi allegati e delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale presso la sede sociale	Entro 15 gg. prima della data di convocazione dell'assemblea (vi rimangono depositati fino all'approvazione del bilancio)	15 aprile	14 giugno
Se non abolito dallo statuto, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea per le s.p.a. e le s.a.p.a.	Entro 15 gg. prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea	15 aprile	14 giugno
Approvazione del bilancio (ovvero riunione del Consiglio di Sorveglianza)	Entro 120 gg. dalla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 gg. in casi particolari	30 aprile	29 giugno
Se contenente anche la delibera di distribuzione utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate	Entro 120 gg. dalla data di approvazione del bilancio e, comunque, prima del deposito al registro delle imprese	20 maggio	19 luglio
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle Imprese	Entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio	30 maggio	29 luglio
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	31 gennaio 26	31 gennaio 26

Principali novità Legge di Bilancio 2026

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026:

- Revisione della disciplina dell'irpef

È ridotta dal 35% al 33% la seconda aliquota dell'Irpef. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri:

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

- Disciplina sulle locazioni brevi

A decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata esclusivamente a 2 immobili (anziché a 4).

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:

- l'aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;

- al secondo immobile si applica l'aliquota del 26%;

- dal terzo immobile il reddito è considerato reddito d'impresa.

- Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

In relazione alle spese per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus) è prorogata anche per l'anno 2026:

a) l'aliquota generale di detrazione al 36%;

b) l'aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In relazione alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata anche per l'anno 2026:

a) l'aliquota generale di detrazione pari al 36%;

b) l'aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per il regime agevolato generale del sismabonus, è prorogata anche per l'anno 2026:

a) l'aliquota generale di detrazione pari al 36% delle spese sostenute relativamente agli interventi rientranti in tale regime;

b) l'aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

È prorogato anche per l'anno 2026 il bonus mobili, riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- Condizioni di accesso al regime forfetario

È esteso all'anno 2026 l'aumento da 30.000 euro a 35.000 euro della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

- Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione beni delle imprese individuali

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 43, c. 2, 1° periodo Tuir, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2025 o che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2026, in forza di titolo di trasferimento

avente data certa anteriore al 1.10.2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2026 si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

- Tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle derivanti da partecipazioni in regime Pex (art. 87 Tuir), concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate (pertanto, non è più possibile fruire della possibilità di rateizzazione in 5 periodi d'imposta).

- Regime fiscale dei dividendi

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto due condizioni alternative per accedere alla dividend exemption: una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% e una partecipazione che abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a euro 500.000.

- Titoli nell'attivo circolante non svalutabili

E' confermata anche per i Bilanci 2025 e 2026, la possibilità, per le imprese soggette ai principi contabili Oic, di non svalutare i titoli appartenenti all'attivo circolante, salvo in caso di perdita durevole di valore.

- Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dei controlli automatizzati in materia di imposte dirette e Iva (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter Dpr 633/1972), o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici di cui all'art. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio (art. 17 D.Lgs. 112/1999), versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare.

- Contrasto alle indebite compensazioni

Il divieto di compensazione di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, opera per importi superiori a 50.000 euro (la vigente soglia è di 100.000 euro).

- Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

• La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023.

Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

- Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

Il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) è esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, con riferimento ad investimenti realizzati dal 1.01.2026 al 15.11.2028. Inoltre, è stato esteso il beneficio fiscale alle zone assistite delle regioni Umbria e Marche.

Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438).

Il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) è esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno.

- Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica

È introdotto un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15.11.2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari al

14,6189% dell'importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18.11 e 2.12.2025, a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.

Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate da inviare nel periodo 15.04.2026-15.05.2026 ed è utilizzabile solo in compensazione nell'anno 2026.

- Contributi per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (nuova Sabatini)

È rifinanziata con 200 milioni di euro per l'anno 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

PARTE SECONDA

AGEVOLAZIONI

Si elencano di seguito un sintetico riepilogo delle più importanti agevolazioni attualmente in corso, si fa presente che è attivo il sito internet incentivi.gov.it, che propone un vademecum sugli incentivi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle imprese e consente di valutare l'agevolazione più adatta per ogni imprenditore.

1) Assegno Unico per i figli

L'assegno unico per i figli, a partire dal 2022, ha sostituito e inglobato diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno dall'Isee.

Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere un importo massimo anche di oltre mille euro al mese.

L'assegno unico dal 2025 sta per essere nuovamente aumentato da gennaio per la rivalutazione ISTAT, dello 1,4% inoltre si ricorda che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico non devono essere ripresentate ogni anno, fatto salvo il caso in cui

- ci siano variazioni nel nucleo familiare (nascita o raggiungimento della maggiore età di un figlio) oppure
- la precedente domanda sia sospesa o respinta.

2) Resto al sud 2.0

Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'incentivo è rivolto ai giovani tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non ancora compiuti, che sono in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione, nonché ai disoccupati del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e ai cosiddetti working poor.

È possibile avviare nuove iniziative di autoimpiego in tutti i settori economici, ad eccezione del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Sono previste le seguenti agevolazioni:

- voucher a fondo perduto fino a un importo di 40.000 euro (elevabile a 50.000 euro);

- contributo del 75% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo massimo di 120.000 euro;
- contributo del 70% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo compreso tra 120.000 euro e 200.000 euro.

3) Smart & Start Italia

Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in tutte le Regioni italiane. L'incentivo è gestito da Invitalia e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le agevolazioni sono rivolte a:

- startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese;
- team di persone e cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa";
- imprese straniere che istituiscono una sede sul territorio italiano.

La misura prevede un finanziamento a tasso zero dell'80% delle spese ammissibili. La percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se è presente un dottore di ricerca impegnato all'estero. Le startup con sede nel Centro-Sud Italia beneficiano di un contributo a fondo perduto del 30%.

4) Oltre Nuove imprese a tasso zero

"ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero" è l'incentivo per la creazione e lo sviluppo di imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile.

Le agevolazioni sono attive in tutta Italia e consistono in un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto.

Si rivolge a Imprese costituite da non più di 60 mesi o persone fisiche che vogliono costituire una nuova impresa. La compagine deve essere composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da persone di età compresa tra 18 e 35 anni oppure da donne di qualsiasi età.

Sono agevolabili progetti volti a realizzare nuove iniziative imprenditoriali o ad ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori di Produzione, Servizi, Commercio, Turismo.

L'incentivo sostiene progetti fino a 3 milioni di euro.

Le agevolazioni possono coprire fino al 90% delle spese e consistono in un mix di contributo a fondo perduto e di finanziamento a tasso zero da rimborsare in 10 anni.

5) Cultura Cresce

“Cultura Cresce” è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali, anche non profit, nelle filiere culturali e creative in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

È promosso e finanziato dal Ministero della Cultura ed è gestito da Invitalia.

L'incentivo è rivolto a:

- Imprese costituite da oltre 5 anni;
- Imprese da costituire o costituite da non oltre 5 anni;
- Imprese sociali e soggetti del Terzo Settore, costituiti da almeno 2 anni.

Nell'ambito dei seguenti progetti:

- Ideazione, creazione o introduzione di prodotti o servizi innovativi;
- Produzione, sviluppo o diffusione di prodotti o iniziative culturali;
- Promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Le agevolazioni prevedono un mix di fondo perduto e finanziamento a tasso zero oltre a servizi di tutoring.

6) Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie:

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2026.

Per usufruire della suddetta detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Infine occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 quali ad esempio: la comunicazione all'Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, e le ricevute dei pagamenti delle spese da effettuare con specifico modello bancario.

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario inviare all'ENEA tutte le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. A regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma,

infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

7) Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2026 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.
- La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con specifico modello bancario.

8) Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

Ridotta al 50% la detrazione per gli interventi di risparmio energetico (dl 63-2013) ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2026.

Si ricorda che il pagamento delle suddette spese deve essere sostenuto mediante specifico modello bancario e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere, in via telematica, la relativa pratica all'Enea.

9) Agevolazioni per l'Acquisto di impianti e macchinari (Nuova Sabatini e Nuova Sabatini Capitalizzazione)

La Nuova Sabatini sarà rifinanziata con 200 milioni di euro per il periodo 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027, ciò è quanto prevede la Legge di Bilancio 2026. Il rifinanziamento consente di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con esclusione delle imprese attive nei settori finanziario e assicurativo.

Le agevolazioni si concretizzano nella concessione di finanziamenti o operazioni di leasing da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata tra:

- il Ministero delle imprese e del made in Italy,
- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI),
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

A fronte del finanziamento concesso, l'impresa beneficia di un contributo in conto interessi riconosciuto dal Ministero, che riduce in modo significativo il costo del finanziamento.

La misura è articolata in più linee, differenziate in funzione della tipologia di investimento:

- **Sabatini ordinaria:** applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla struttura produttiva dell'impresa, dove il contributo è calcolato su un tasso convenzionale del 2,75%;
- **Sabatini 4.0:** a supporto degli investimenti in tecnologie digitali e beni interconnessi, riconducibili ai paradigmi di Industria 4.0, dove il contributo è maggiorato ed è determinato su un tasso del 3,575%;
- **Sabatini Green:** rivolta alle imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e transizione ecologica, dove il contributo è calcolato su un tasso del 3,575%.
- **Sabatini Capitalizzazione:** destinata alle società di capitali che, in connessione con l'investimento agevolato, deliberano un aumento di capitale almeno pari al 30% del finanziamento, dove il contributo è pari al 5% per micro e piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese.

10) Credito per Ricerca e Sviluppo

Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all'ideazione estetica che garantisce un credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.

L'agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l'ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d'innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.

Le spese ammissibili possono riguardare:

- costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni;

- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione;
- materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.

Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.

11) Microcredito

Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale perché non dispongono di sufficienti garanzie. Nel 2026, l'importo massimo concedibile è pari a 75mila euro, mentre per le Srl, è possibile prevedere prestiti con garanzie reali fino a un massimo di 100 mila euro.

Il termine massimo per la restituzione del finanziamento è stato esteso a 10 anni.

Riguardo le garanzie dei confidi, resta il tetto dell'80% solo per i prestiti più bassi, la copertura del rischio scende al 60% per le operazioni di importo superiore a 50mila euro.

Il microcredito è destinato a sostenere l'avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o microimpresa in varie forme giuridiche.

Sono esclusi i titolari di partita IVA con oltre cinque anni di attività, i lavoratori autonomi o imprese individuali con oltre cinque dipendenti (o dieci per società di persone, società a responsabilità limitata, Srl semplificate, società cooperative.)

I prestiti sono destinati:

- all'acquisto di beni, tra cui le materie prime e le merci destinate alla rivendita;
- all'acquisto di servizi utili all'attività svolta, tra cui il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e le spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- a corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, dei soci delle società di persone e delle società cooperative;
- a corsi di formazione di natura universitaria o post-universitaria per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro.

12) Iperammortamento e Investimenti in beni strumentali

Per il 2026 è confermata la possibilità per le imprese di usufruire del cosiddetto "iperammortamento", ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, utile alla determinazione di quote di ammortamento maggiori o canoni di leasing più elevati.

L'agevolazione è riservata ai titolari di reddito d'impresa, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime contabile (ordinario o semplificato), che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia.

L'accesso all'incentivo è subordinato al rispetto di alcuni obblighi fondamentali:

- conformità alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori.

La maggiorazione del costo di acquisizione (c.d. "iper ammortamento") è riconosciuta per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Gli investimenti devono riguardare:

- beni prodotti in uno Stato dell'UE o in uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)

Devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- Beni strumentali materiali e immateriali nuovi, elencati nelle Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Beni strumentali materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021.

Sono inclusi anche gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta.

In particolare per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è così individuata:

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

Ai fini della fruizione dell'iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un'apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell'investimento effettuato.

13) Nuova ZES Unica

Esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Prevista per finanziare la misura una spesa massima di 2,3 miliardi per il 2026.

Gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta per l'anno 2026, comunicano all'Agenzia delle Entrate dal 31.03.2026 al 30.05.2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026.

In una seconda fase gli operatori economici trasmettono all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – dal 3.01.2027 al 17.01.2027, - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

La comunicazione integrativa deve altresì indicare:

- l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al D.M. 17.05.2024;
- l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate, corredata dalla documentazione indicata, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

14) Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate

Il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) è esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno.

Gli operatori economici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate dal 31.03.2026 al 30.05.2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all'Agenzia delle Entrate dal 3.01.2027 al 17.01.2027 una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

PARTE TERZA

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI MARZO

Data	Adempimenti	Note
16 marzo	Sostituti d'imposta: redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ecc. Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente. Si ricorda che è possibile procedere alla compensazione con i crediti annuali disponibili.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24 (cod. trib. 1001-1002-1004-1012-3802-3848).
16 marzo	Sostituti d'imposta: redditi di lavoro autonomo, provvigioni, prestazioni occasionali, ecc. Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni corrisposti nel mese precedente.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24 (cod. trib.: 1040)
16 marzo	IVA – Contribuenti mensili – Versamento Scade oggi il termine per il versamento dell'Iva a debito relativa al mese di febbraio	Cod. trib. 6002.
16 marzo	Tassa Concessione Governativa – Versamento Per le società di capitali, scade oggi il termine per il versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei libri in misura forfetaria.	Il versamento avviene mediante F24 con modalità telematiche. Codice Tributo: 7085
16 marzo	Contributi Inps – Versamento Scade oggi il termine per il committente per il versamento dei contributi Inps dovuti sul redditi di lavoro autonomo conseguito dal collaboratore iscritto alla gestione separata INPS nel mese precedente.	Il versamento va effettuato tramite il modello F24 e può essere compensato con altri tributi e contributi a credito (cod. C10 - CXX)
16 marzo	Imposta sugli intrattenimenti Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.	Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche. Codice Tributo: 6728
25 marzo	Elenchi Intrastat mensili – Presentazione Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente per i soggetti mensili.	La presentazione deve avvenire esclusivamente mediante invio telematico.
30 marzo	Titolari contratti di locazione: Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1/03/2026, e di quelli inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Scade il termine per la comunicazione delle risoluzioni dei contratti di locazioni con data 01/03/2026.	Il versamento va effettuato tramite il modello F24 Elide e può essere presentato c/o Banche, Agenzia Postali o Concessionari.
31 marzo	Predisposizione progetto di bilancio e convocazione dell'assemblea Il 31.3 è il termine ultimo per l'Organo Amministrativo delle soc. di capitali per l'approvazione del progetto di bilancio da presentare all'assemblea per permetterne l'approvazione nei termini di legge (30 aprile) o per rinviarne l'approvazione	
31 marzo	Versamento dei contributi Enasarco al fondo FIRR Scade il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte proponenti all'Enasarco per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni maturate nel corso dell'anno precedente.	Il versamento deve avvenire con bollettino postale.

PARTE QUARTA

ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE

Calcolo degli ammortamenti

Ai fini dell'elaborazione del calcolo delle quote di ammortamento di competenza dell'anno 2025, vi preghiamo di farci pervenire quanto prima i partitari dei cespiti con allegate le fatture relative agli acquisti effettuati nel corso dell'anno e di indicare, dove possibile, la data di entrata in funzione del bene stesso.

Licenziamento progetto di bilancio

Si ricorda ai signori clienti che l'organo amministrativo delle società di capitali devono licenziare, entro il 31.3 dell'anno corrente, il progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci.

Numerazione del libro giornale

Vi ricordiamo che con l'inizio del nuovo anno la numerazione di un nuovo libro giornale deve ripartire da zero essendo obbligatorio che la numerazione dello stesso sia progressiva nel corso dell'anno.

La possibilità di approvare il bilancio nei 180 giorni è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificamente previste dal Codice Civile:

- società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Qualora vi siano delle motivazioni tali da poter usufruire del maggior termine per l'approvazione del bilancio vi chiediamo di avvisare tempestivamente lo Studio.

Registrazione e stampa dei libri contabili

La normativa civilistica e fiscale prevede la possibilità di procedere alla stampa dei registri relativi all'anno 2025 entro tre mesi dal termine per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi (31/10/26). Tuttavia si ricorda che, ai fini civilistici, le scritture contabili si considerano comunque tenute nei termini di legge, qualora le registrazioni relative all'anno in corso risultino effettuate all'interno del sistema meccanografico, ancorché non trascritte sui libri, entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, al 31 marzo, ai fini civilistici dovrebbero essere aggiornati su supporto telematico i libri fino al 31 gennaio 2026, mentre stampati tutti quelli fino al 31.12.24.

Le società di capitali, sono tenute ad avere una serie ulteriore di libri a supporto dell'attività degli organi societari (libro assemblee, libro Cda ecc.). L'aggiornamento di tali libri sociali deve avvenire "senza indugio" ovvero, per prassi, entro i suddetti 60 giorni dalla data della riunione.

Si ricorda che il libro inventari, disciplinato dall'art. 2214 cc e dall'art. 14, co. 1, dpr n. 600/73, non è soggetto a vidimazione iniziale e si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale ovverosia deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; di una parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). Consigliamo in ultimo, di effettuare sempre con un certo anticipo, la stampa dei registri in modo da non arretrarsi e da poter controllare le pagine residue dei vari libri e predisporre in tempo utile i nuovi libri da vidimare.

Dall'anno 2022 sono state apportate dall'articolo 1 comma 2 bis del DL 73/2022, come modificato in sede di conversione, che introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Stampa dei partitari

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2024, devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2024.

Stampa dell'inventario di magazzino

Ricordiamo che entro il 31.12.25 è necessario stampare l'inventario di magazzino per l'anno 2024. I soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino devono procedere alla stampa della lista della merce indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo deve coincidere con il valore presente in bilancio. I soggetti invece, obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (imprese che per 2 esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad euro 5.164.568,99 e rimanenze totali superiori ad euro 1.032.913,80) devono procedere alla stampa del giornale di magazzino o delle schede di magazzino con valorizzazione delle rimanenze finali.

Dichiarazioni Intrastat relative a cessioni di beni e servizi

Preghiamo i sig.ri clienti, obbligati ad assolvere l'adempimento dell'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat, di consegnarci oltre alla copia delle fatture intracomunitarie e copia dei mastrini relativi al cliente comunitario anche la copia della liquidazione Iva del periodo di riferimento. Si ricorda inoltre che un'operazione si considera Intracomunitaria se

- 1) avviene tra due soggetti passivi Iva comunitari,
- 2) implica il reale trasferimento del bene (per gli acquisti e le cessioni);
- 3) implica il pagamento del corrispettivo.

Consegna documentazione contabile (solo per i clienti con contabilità presso il nostro studio)

Ai fini della regolare tenuta della contabilità nei termini di legge preghiamo i sig.ri clienti di consegnare mensilmente, entro il giorno 10 la seguente documentazione:

- originali delle fatture di acquisto ricevute nel mese, ordinate in ordine cronologico secondo la data in cui sono pervenute, con allegate le eventuali bolle di accompagnamento o buste di ricevimento;
- copia della pagina dell'eventuale registro dei corrispettivi relativa al mese e/o originali o copie delle fatture emesse;
- copia delle pagine del libro di prima nota compilato nel mese (solo per i contribuenti in contabilità ordinaria) con indicazione dei vari incassi, dei pagamenti, ecc.;
- copia degli estratti conto ordinari e a scalare dei c/c intrattenuti con le banche.

Si informa a tal proposito che come concordato nella lettera d'incarico, lo studio non risponde di eventuali ritardi nella tenuta della contabilità se la documentazione elencata non viene consegnata nei termini richiesti.

Versamenti imposte

Preghiamo come sempre ai sig.ri clienti di farci pervenire originali o copie dei versamenti effettuati per il pagamento delle imposte, in modo da permetterci di verificare la situazione dei versamenti e poter gestire nel modo migliore eventuali compensazioni da predisporre per i pagamenti successivi.

Utilizzi in compensazione del credito IVA e dei crediti da dichiarazione

Si ricorda che il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Il credito che dovesse eccedere i 5.000 euro potrà essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato oppure con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

Attestazione avvenuta ricezione nostra circolare informativa

Data la notevole importanza di alcune informazioni spesso contenute nelle nostre periodiche circolari informative, preghiamo i responsabili amministrativi delle aziende nostre clienti di farci sempre pervenire l'attestazione di avvenuta ricezione della circolare e di far sempre vistare per presa visione la circolare agli amministratori della società.

Ferraro & Associati

